



3003 Berna, 15 agosto 2016

Aeroporto di Lugano-Agno

Approvazione dei piani

Adeguamento delle bretelle d'accesso alla pista

A. Fattispecie

1. Domanda di approvazione dei piani

1.1 *Domanda*

Con domanda del 16 giugno 2016 indirizzata all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), la Lugano Airport SA (LASA) ha presentato, a nome della Città di Lugano (concessionaria), una domanda di approvazione dei piani per l'adeguamento delle bretelle d'accesso alla pista.

1.2 *Descrizione*

Il progetto prevede l'allargamento delle bretelle di accesso pista denominate «M» e «N» dalla larghezza attuale di 15m ad una larghezza minima di 18m. L'intervento consiste nella rimozione delle bordure di delimitazione, la rimozione della cotica erbosa e del materiale di sottofondo, lo spostamento delle luci esistenti, la demolizione e ricostruzione delle camere elettriche, il prolungamento dei tubi portacavo fino alla nuova posizione, lo spostamento dei cartelli di segnaletica verticale, la rimozione delle tubazioni di drenaggio e il loro riposizionamento, il risanamento del fondo e la posa di due strati di asfalto.

L'intervento è previsto dal 10 al 19 ottobre 2016, periodo durante il quale l'aeroporto è chiuso per i lavori di rifacimento della pavimentazione della pista (cfr. decisione DATEC del 24 maggio 2016).

1.3 *Motivazione*

Il progetto trova motivazione nella necessità di rendere le bretelle conformi alle norme ICAO ed EASA per il loro utilizzo da parte di tutti gli aeromobili di categoria C. L'aeromobile Bombardier DASH 81Q400, che opera attualmente all'aeroporto di Lugano Agno, è classificato nella categoria C per l'apertura alare, mentre la larghezza del carrello principale lo fa ricadere nella categoria D. Per questa tipologia di velivoli, le norme in vigore richiedono che la distanza minima tra l'asse della bretella e il bordo sia di 9 m.

1.4 *Documentazione relativa alla domanda*

L'incarto contiene i documenti seguenti:

- domanda di costruzione per l'adeguamento delle bretelle di accesso alla pista, matrice di rilevanza del 16 giugno 2016;
- domanda di costruzione per i Comuni di Agno e Bioggio (modulo cantonale) del

- 7 giugno 2016;
- pianta situazione generale, scala 1:25'000, 30.05.2016;
 - relazione tecnica e stima dei costi, Studio Bernardoni SA, marzo 2016;
 - adeguamento curve bretelle di accesso alla pista, Safety Assessment, versione 2.0, 17.06.2016;
 - planimetria mappali, scala 1:1'000, n° 6982/518/010, 01.06.2016;
 - planimetria situazione esistente, scala 1:1'000, n° 6982/518/001, 16.03.2016;
 - planimetria progetto di allargamento Mike e November, scala 1:1'000, n° 6982/518/002, 16.03.2016;
 - planimetria delimitazioni di cantiere, scala 1:2'000, n° 6982/518/003, 16.03.2016;
 - planimetria ipotesi sistemazione futura Apron, scala 1:500, n° 6982/518/004, 16.03.2016.

Nel corso della procedura è stato allestito e trasmesso all'UFAC un concetto di protezione fonica in fase di cantiere per il rifacimento della pavimentazione pista e delle bretelle d'accesso (luglio 2016).

1.5 *Coordinamento di costruzione ed esercizio*

Al di fuori della chiusura della pista durante una fase di costruzione, il progetto non ha ripercussioni sull'esercizio di volo. Il regolamento d'esercizio non è modificato.

2. Istruzione

2.1 *Consultazione, pubblicazione e deposito pubblico*

Dopo verifica della documentazione, il 23 giugno 2016 l'UFAC ha provveduto al suo inoltro al Dipartimento del territorio. È stato inoltre consultato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

2.2 *Opposizioni e prese di posizione*

Sono pervenute le prese di posizione seguenti:

- Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, del 22 luglio 2016;
- Divisione Sicurezza delle infrastrutture (SI) dell'UFAC, esame aeronautico del 21 luglio 2016;
- Ufficio federale dell'ambiente, dell'8 agosto 2016.

Le prese di posizione sono state trasmesse alla LASA, la quale ha avuto la possibilità di esprimersi in merito.

I pareri sono stati trasmessi alla LASA affinché potesse esprimere eventuali considerazioni finali. Con mail dell'8 agosto 2016, la LASA ha comunicato di non avere osservazioni in merito.

L'istruzione si è conclusa con le osservazioni finali dell'8 agosto 2016.

B. Considerandi

1. In ordine

1.1 Competenza

Il progetto di costruzione inoltrato serve all'esercizio dell'aeroporto e va pertanto considerato come impianto d'aerodromo ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1). Secondo l'articolo 37 capoversi 1 e 2 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), l'autorità competente per l'approvazione dei piani è il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

1.2 Diritto da osservare

La procedura d'approvazione dei piani avviene nel rispetto degli articoli 37–37i LNA e delle disposizioni dell'OSIA, in particolare degli articoli 27a–27f. Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale (art. 37 cpv. 3 LNA). Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aeroporto (art. 37 cpv. 4 LNA).

1.3 Procedura

Il progetto è territorialmente limitato e i soggetti interessati sono pochi e chiaramente identificabili. Il progetto non modifica in maniera sostanziale l'aspetto esterno dell'aeroporto, non tocca interessi di terzi degni di protezione e ha conseguenze trascurabili sul territorio e l'ambiente. Si applica quindi la procedura semplificata (senza deposito pubblico) di cui all'articolo 37i LNA.

Il progetto non comporta un ampliamento o un cambiamento d'esercizio ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011). Non è pertanto necessario l'esame di impatto ambientale.

2. Nel merito

2.1 Portata ed esame

Dall'articolo 27d capoverso 1 OSIA si desume che, nel presente caso, va esaminato se il progetto è conforme agli obiettivi e alle esigenze del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) e se soddisfa le esigenze del diritto federale, segna-

tamente le esigenze specifiche e tecniche della navigazione aerea nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio. In virtù dell'articolo 27d capoverso 2 OSIA, le domande formulate in base al diritto cantonale devono essere prese in considerazione, sempreché l'esercizio o la costruzione dell'aeroporto non ne siano limitati in modo sproporzionato.

2.2 *Motivazione*

Il progetto è necessario perché l'aeroporto sia conforme alle esigenze legali; è quindi sufficientemente motivato.

2.3 *Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) e pianificazione del territorio*

Il progetto di risanamento si situa interamente all'interno del perimetro aeroportuale e non comporta alcuna modifica della situazione attuale.

2.4 *Responsabilità dell'esercente dell'aerodromo*

L'articolo 3 capoverso 1 OSIA sancisce tra l'altro che «gli aerodromi devono essere configurati, organizzati e diretti in modo che l'esercizio sia disciplinato e che la sicurezza delle persone e delle cose sia sempre garantita [...]». Il titolare della concessione deve dotare l'aerodromo di un'infrastruttura adeguata e in ogni caso egli si assume la responsabilità di un esercizio sicuro (art. 10 cpv. 1 OSIA).

2.5 *Esigenze specifiche della navigazione aerea*

Secondo l'articolo 3 capoverso 1^{bis} OSIA, le norme e le raccomandazioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile (OACI) che figurano negli allegati 3, 4, 10, 11, 14 e 15 (allegati OACI) della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale sono direttamente applicabili agli aerodromi. L'articolo 9 OSIA stabilisce che l'UFAC deve esaminare il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea.

L'esame è stato effettuato dalla Divisione Sicurezza delle infrastrutture (SI) e riguarda lo stato finale e di esercizio della costruzione, la fase di costruzione, le necessarie pubblicazioni aeronautiche, le notifiche di costruzione (inizio e conclusione dei lavori) e il collaudo. In merito a tali punti, la Divisione SI stabilisce una serie di oneri per il mantenimento e la garanzia della sicurezza delle operazioni di volo e al suolo sia durante la fase di costruzione che dopo la conclusione dei lavori. Le richieste dell'UFAC si basano sulle prescrizioni tecniche (nello specifico LNA e OSIA, Annex 14 OACI o AESA, con relativi manuali). Esse appaiono giustificate e opportune e l'esame specifico della navigazione aerea (allegato 1) diventa parte integrante della presente decisione. Le condizioni formulatevi devono essere attuate; il relativo onere sarà integrato nel dispositivo della presente decisione.

2.6 *Protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio*

Nella sua presa di posizione il Dipartimento del territorio concorda con le misure concernenti la protezione del suolo e lo smaltimento dei rifiuti proposte nella documentazione inoltrata e chiede delle misure supplementari per la protezione del suolo.

L'UFAM ha esaminato il concetto di protezione fonica e conferma che corrisponde alle sue aspettative. Inoltre sostiene le richieste del Dipartimento del territorio.

2.6.1 *Protezione del suolo*

Il Dipartimento del territorio chiede che i risultati dei campionamenti e delle analisi chimiche effettuate presso le due bretelle siano notificati all'Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (UGRAS) e che sia presentato un piano di riutilizzo e/o smaltimento del materiale di sterri in esubero.

2.6.2 *Rifiuti e siti inquinati*

Le proposte di vie di smaltimento e/o riciclaggio contenute nella relazione tecnica sono preavvisate favorevolmente dal Dipartimento del territorio. Esso chiede che i risultati delle analisi del PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) e la destinazione del materiale siano comunicati all'Ufficio rifiuti e siti inquinati.

2.6.3 *Conclusione*

Gli oneri ambientali posti dall'UFAM e dal Cantone sono stati notificati alla richiedente e accettati da quest'ultima. Gli oneri sono appropriati e proporzionati all'esigenza di garantire un'adeguata protezione dell'ambiente, giuridicamente validi e non limitano in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo. Gli oneri sono integrati nel dispositivo della decisione.

2.7 *Esecuzione*

I servizi cantonali sono autorizzati a verificare gli oneri da essi richiesti e a effettuare i necessari sopralluoghi. In caso di divergenze tra i servizi responsabili e la richiedente, deve essere interpellato il DATEC che decide in merito.

2.8 *Conclusione*

Il progetto della città di Lugano per l'adeguamento delle bretelle d'accesso alla pista soddisfa i requisiti della sicurezza di volo come anche quelli relativi alla protezione dell'ambiente e alla pianificazione del territorio e può essere approvato, a condizione che siano soddisfatti gli oneri disposti.

3. Diritto di firma

Con decisione del 18 dicembre 2013, la Consigliera federale Doris Leuthard ha conferito in virtù dell'articolo 49 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) ai membri della direzione dell'UFAC il diritto di firmare in suo nome decisioni di approvazione dei piani secondo l'articolo 37 capoverso 2 lettera a LNA.

4. Emolumenti

Le spese per l'approvazione dei piani sono calcolate in base all'ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC; RS 748.112.11), in particolare in base agli articoli 3, 5 e 49 capoverso 1 lettera d. Le spese per la presente decisione sono rimosse con una decisione sugli emolumenti separata, conformemente all'articolo 13 OEm-UFAC.

Le spese di vigilanza sul rispetto degli oneri disposti sono rimosse separatamente.

5. Notifica e comunicazione

La presente decisione è inviata tramite raccomandata alla concessionaria e all'esercente dell'aerodromo. Essa è inviata inoltre per conoscenza all'UFAM, al Dipartimento del territorio, ai Comuni di Agno, Bioggio nonché a Skyguide.

C. Decisione

Il progetto della città di Lugano per l'adeguamento delle bretelle d'accesso alla pista viene approvato come segue:

1. Progetto

1.1 Oggetto

Adeguamento delle bretelle d'accesso «Mike» e «November» alla pista durante la chiusura dell'aeroporto dal 10 al 19 ottobre 2016.

1.2 Ubicazione

Comune di Agno, mappali n° 890 e 1046;
Comune di Bioggio, mappali n° 610 e 611;

1.3 Documentazione rilevante

- domanda di costruzione per l'adeguamento delle bretelle di accesso alla pista, matrice di rilevanza del 16 giugno 2016;
- domanda di costruzione per i Comuni di Agno e Bioggio (modulo cantonale) del 7 giugno 2016;
- relazione tecnica e stima dei costi, Studio Bernardoni SA, marzo 2016;
- adeguamento curve bretelle accesso pista, Safety Assessment, versione 2.0, 17.06.2016;
- planimetria mappali, scala 1:1'000, n° 6982/518/010, 01.06.2016;
- planimetria progetto di allargamento Mike e November, scala 1:1'000, n° 6982/518/002, 16.03.2016;
- planimetria delimitazioni di cantiere, scala 1:2'000, n° 6982/518/003, 16.03.2016.

2. Oneri e condizioni

2.1 Oneri generali di costruzione

- 2.1.1 La costruzione deve avvenire secondo la documentazione approvata. Modifiche sostanziali possono essere eseguite soltanto previa approvazione delle autorità federali.
- 2.1.2 Durante la fase di costruzione deve essere garantita in ogni momento la sicurezza dell'esercizio. La direzione dell'aeroporto è responsabile del relativo coordinamento.

- 2.1.3 I servizi cantonali sono autorizzati a verificare gli oneri da essi richiesti e a effettuare i necessari sopralluoghi. In caso di divergenze tra i servizi responsabili e la richiedente, deve essere interpellato il DATEC che decide in merito.
- 2.1.4 Il committente, o il suo rappresentante, è responsabile della notifica di tutte le condizioni, oneri e termini in relazione all'autorizzazione di costruzione dell'impresa in questione. Se durante la realizzazione del progetto cambia il committente o l'autore del progetto, occorre comunicarlo per iscritto ai servizi responsabili. Finché ciò non avviene, la responsabilità è del committente o dell'autore del progetto originario.
- 2.2 *Oneri specifici della navigazione aerea*
- 2.2.1 Gli oneri della Divisione SI dell'UFAC contenuti nell'esame aeronautico devono essere osservati e attuati (allegato 1).
- 2.2.2 I lavori di costruzione potranno iniziare solo quando l'UFAC avrà esaminato la documentazione complementare richiesta e rilasciato il suo nullaosta.
- 2.2.3 L'impianto può essere utilizzato per il traffico aereo soltanto dopo il nullaosta da parte dell'UFAC.
- 2.2.4 L'esercente dell'aerodromo deve garantire la pubblicazione completa dei dati rilevanti per l'aviazione.
- 2.3 *Oneri della protezione dell'ambiente*
- 2.3.1 Protezione del suolo
- a) I risultati dei campionamenti e delle analisi chimiche effettuate presso le due bretelle sono da notificare all'Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (UGRAS).
- b) L'esercente presenta quattro settimane prima dell'inizio dei lavori un piano di riutilizzo e/o smaltimento del materiale di sterro in esubero all'UGRAS con copia all'UFAC (lesa@bazl.admin.ch).
- 2.3.2 Gestione dei rifiuti
- a) Lo smaltimento e/o riciclaggio deve avvenire secondo la proposta contenuta nella relazione tecnica del marzo 2016.
- b) I risultati delle analisi del PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) e la destinazione finale del materiale dovranno essere comunicati all'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati.

3. Emolumenti

- 3.1 La tassa per la presente decisione è calcolata secondo il tempo impiegato e fatturata alla richiedente separatamente.
- 3.2 Le spese di vigilanza sul rispetto degli oneri disposti sono rimosse separatamente.

4. Notifica e comunicazione

Notifica per raccomandata a:

- Municipio Città di Lugano, 6900 Lugano
- Lugano Airport SA, via Aeroporto, 6982 Agno

Per conoscenza a:

- Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Sezione EIA e ordinamento del territorio, 3003 Berna
- Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Servizi generali, 6500 Bellinzona
- Municipio del Comune di Agno, 6982 Agno
- Municipio del Comune di Bioggio, 6934 Bioggio
- Skyguide SA, Flugplatzstrasse 44, 3123 Belp

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni
agente attraverso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)



Christian Hegner, Direttore

Allegati:

- Allegato 1: esame aeronautico della Divisione SI

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notificazione presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo. Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla notifica personale alle parti.

Il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova. In caso di rappresentanza bisogna allegare la procura.